FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE
SALERNO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 /GST DEL 13 NOVEMBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO

DECISIONE DEL 13/11/2026

Gara del 25/10/2026 SCUOLA CALCIO SPES – INDOMITA ACQUAMELA

Il G.S.T.

RECLAMO SOCIETÀ ASD INDOMITA ACQUAMELA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il ricorso ritualmente proposti dalla società A.S.D. Indomita Acquamela con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, A.S.D. Scuola Calcio Spes, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione all'incontro i seguenti calciatori: Russo Niccolò Gerardo Maria (14.5.2008), Pagano Francesco (19.11.1999) e l'assistente di parte Marigliano Piero (4.5.2004); rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Campania si evince che in anagrafe federale il calciatore Russo Niccolò Gerardo Maria e l'assistente di parte Marigliano Piero risultano tesserati rispettivamente in data 28 e 26 ottobre 2026, quindi successivamente allo svolgimento dell'incontro, per cui non avevano titolo a prendere parte alla gara; per tali motivi, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67, comma 6, C.G.S., DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società A.S.D. Indomita Acquamela e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società A.S.D. Scuola Calcio Spes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società A.S.D. Indomita Acquamela; di infliggere la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Russo Niccolò Gerardo Maria (14.5.2008), e all'assistente di parte Marigliano Piero (4.5.2004); l'inibizione temporanea per 3 giornate al sig. Ricciardi Antonio, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Scuola Calcio Spes; l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatori non tesserati, nonché 1 punto di penalizzazione in classifica generale.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SCUOLA CALCIO SPES 1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 50,00 SCUOLA CALCIO SPES
Vedi delibera.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RICCARDI ANTONIO (SCUOLA CALCIO SPES)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARIGLIANO PIERO (SCUOLA CALCIO SPES)

Vedi delibera.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUSSO NICCOLO GERARDO (SCUOLA CALCIO SPES)

Vedi delibera.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

Pubblicato in Salerno il 13 Novembre 2026.

Il Segretario
Piero Malangone

Il Delegato
Donato Mauro